

2016

**COMUNE DI
ZERBOLO'**



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL
PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI.**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 20.12.2016.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi Comunali nonché ai debiti di natura extratributaria:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva solo ed esclusivamente prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili, ecc.);
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola.

Possono essere oggetto di rateizzazione tutti i tributi comunali quali: IMU, TASI, TARI, TARES, TARSU, ICI, ecc. ed i debiti di natura extratributaria contratti con l'Ente quali. contributi per servizi, rette di frequenza, utilizzo scuolabus, buoni pasto mense scolastiche, ecc., a qualsiasi titolo dovuti ed esigibili dall'Ente Comunale.

ART. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari accertato da enti o strutture sanitarie pubbliche;
- altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; - altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito di cui al precedente art. 1.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di difficoltà è riferito:

1. per le persone fisiche, per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
2. per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

ART. 4 - STATO DI DISAGIO

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di persona fisica e di ditte individuali

1. Anziano con più di 60 anni titolare di sola pensione sociale o solo assegno minimo;
2. Disoccupato iscritto al collocamento;
3. Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
4. Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;

5. Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
6. Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
7. Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
8. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Municipio;
9. Altro a dimostrazione va allegata la seguente documentazione:
 - Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
 - Certificazione mobilità/cassa integrazione;
 - Certificato disoccupazione;
 - Altra documentazione idonea a comprovare lo stato di disagio o di condizioni precarie di salute;

La documentazione sopra richiamata non è dovuta se l'importo complessivo del debito non supera € 2.000,00 (duemila euro).

Situazioni di grave disagio socio economico potranno eventualmente essere prese in carico dal Settore Politiche Sociali attraverso un progetto individualizzato di rateizzazione.

L'Ufficio Tributi provvederà a comunicare all'interessato il piano individualizzato di rateizzazione.

Nel caso di società ed enti con personalità giuridica:

1. Società o enti in momentanea difficoltà economica;

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- Visura camerale aggiornata;
- Altra documentazione idonea a comprovare la momentanea difficoltà economica

La documentazione sopra richiamata non è dovuta se l'importo complessivo del debito non supera € 5.000,00 (cinquemila euro).

ART. 5 - CRITERI PER LA RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Per i debiti di cui all'articolo uno possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio della procedura esecutiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

1. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
2. decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già sospesi per altre cause.

In ogni caso la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D/P/R/ 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili, ecc.): sarà cura degli uffici verificare anche presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

Non è ammessa la gestione d'Ufficio delle compensazioni fra tributi a credito e a debito di natura diversa.

ART. 6 - MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate determinato dall'entità della somma da rateizzare richiesta dal contribuente, in base alla seguente tabella:

- fino a € 150,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili;
- da € 150,01 a € 300,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili;
- da € 300,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 26 rate mensili;
- da € 5.000,01 a € 11.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- da € 11.000,01 a € 15.500,00 fino ad un massimo di 42 rate mensili;
- da € 15.500,01 a € 21.500,00 fino ad un massimo di 54 rate mensili;
- oltre € 21.500,00 fino ad un massimo di 60 rate mensili.

Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, solo ed esclusivamente all'importo totale dell'avviso- il medesimo criterio si applica ai debiti extratributari.

E' ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima fattispecie e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento, più avvisi bonari, ecc.); in tal caso il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento alla somma degli importi totali di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a debiti di natura diversa, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione.

Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad euro 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria che copra l'importo totale delle somme dovute comprensive di interessi per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, ad esclusione della prima che includerà interessi e spese, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo e di arrotondamenti.

L'importo delle singole rate non è arrotondato all'euro.

ART. 7 - INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal Responsabile del competente ufficio.

ART. 8 - DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo.

La domanda deve contenere:

1. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione
2. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario o extratributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, accertamento, ecc.);
3. la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata la documentazione meglio specificata all'articolo 4 idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Se l'importo di cui viene chiesta la rateizzazione è superiore ad €uro 50.000,00 alla domanda deve essere allegata idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza di pagamento dell'atto.

ART. 9 - PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto al beneficio della rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false, oltre a non essere presi in considerazione ai fini dell'accoglimento delle domande, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 10 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata a mano o con avviso di ricevimento.

Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare.

Con il seguente regolamento si intendono abrogate le disposizioni precedentemente approvate in materia di rateizzazioni di pagamento di carichi arretrati di tributi comunali, contenute in regolamenti comunali riguardanti le entrate tributarie ed extratributarie.